



TRIBUNALE DI MESSINA

- 2^a Sezione Civile -

Il Giudice dell'esecuzione

letta l'istanza di sospensione *ex art.* 624-*bis* c.p.c. depositata in data 25 maggio 2019 dalla creditrice procedente A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina s.p.a. ed esaminate le dichiarazioni di adesione depositate nelle date 27 e 28 maggio 2019 rispettivamente dai creditori intervenuti Riscossione Sicilia s.p.a.,

ritenuto che – in considerazione delle dichiarazioni di adesione nelle more tempestivamente intervenute – l'istanza formulata dall'A.M.A.M. sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, secondo quanto desumibile dall'avviso di vendita in atti;

rilevato che non vi sono ulteriori creditori intervenuti;

ritenute non necessarie, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, l'audizione e l'adesione del debitore (stanti la posizione di mera soggezione processuale e la carenza di interesse alla prosecuzione dell'azione esecutiva);

visto l'art. 624-*bis* c.p.c.,

SOSPENDE

la procedura esecutiva immobiliare n° 189/2013 R.G.Es. fino alla data del 27 maggio 2021;

AVVISA

- che, in caso di mancato deposito, entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, di istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo dovrà proseguire, l'estinzione opererà di diritto *ex art.* 630 c.p.c.;
- che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo;
- che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento, entro 5 giorni ed a cura del professionista delegato, sui siti *internet* sui quali è pubblicata la relazione di stima;

ESONERA

nelle more il professionista delegato dall'incarico conferito invitandolo a depositare istanze di liquidazione dei compensi per le attività di delega e di custodia giudiziaria sino ad oggi svolte, riservandosi la loro liquidazione – con spesa a carico della creditrice procedente – per l'ipotesi di estinzione anticipata della procedura.

Si comunichi con urgenza alle parti tutte ed all'ausiliario sopra indicato a cura della Cancelleria.

Messina, 28 maggio 2019

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Danilo Maffa

